



COMUNE DI MASSA LUBRENSE

80061 Provincia di Napoli

(Penisola Sorrentina)

Tel. 081 5339401

C.F. 00637560632

protocollo.massalubrense@pec.it

Prot. n. 27585

Ordinanza n. 209

Oggetto: Sospensione attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado presenti sul territorio comunale.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

Visti i successivi DPCM recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il DL 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al **15 ottobre 2020** ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19

VISTO l'art. 50, comma 5 del d.lgs 267/2000, che testualmente ribadisce: "...in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13/11/2020, con la quale la Campania è stata individuata tra le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" (scenario di massima gravità) e con un livello di rischio "alto", da cui consegue l'applicazione delle misure previste dall'art. 3 del richiamato D.P.C.M. 3 novembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre 2020, con la quale, nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica, tra l'altro, prevede:

1.1. con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;

1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti – con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente - ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;

1.3. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte Giunta Regionale della Campania Il Presidente dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 92 del 23 novembre 2020 ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività didattica dei servizi e della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria.”* con la quale, nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica, con riferimento al territorio della regione Campania sono state dettate, tra l'altro, nuove disposizioni restrittive in tema di attività scolastica e in particolare i seguenti punti:

1.1. con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

1.2. per quanto non previsto dal presente provvedimento, resta confermata l'Ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020, ivi compresa la programmazione di screening su base volontaria relativi al personale, docente e non docente, e agli alunni delle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado, e relativi familiari. E' dato altresì mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 93 del 28 novembre 2020 ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività didattica sul territorio regionale.- Approvazione nuove Linee guida in materia di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea – Sospensione elezioni Consorzio di Bonifica Velia (SA).”* con la quale, nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica, con riferimento al territorio della regione Campania sono state dettate, tra l'altro, nuove disposizioni restrittive in tema di attività scolastica e in particolare i seguenti punti:

1.1. con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla

prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - di continuare gli screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020;

1.2. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

1.3. con decorrenza immediata, restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

Visto il DPCM 3 dicembre 2020, con il quale sono state adottate misure urgenti di contenimento del contagio e misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che ad oggi non sono state emanate ulteriori ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania;

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 203 del 24 novembre 2020, con la quale si stabilisce che a decorrere dal 25/11/2020 e sino al 04/12/2020, restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria, fatto salvo quanto previsto al punto 1.3 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre 2020;

CONSIDERATO che

- nell'ambito del territorio locale sussistono tutt'ora condizioni di criticità della condizione epidemiologica, in dipendenza del carattere particolarmente diffusivo del contagio, che inducono al mantenimento rigoroso delle misure di sicurezza in atto;
- le attività in atto relative allo screening su base volontaria relativi al personale docente e non docente, e agli alunni interessati e relativi familiari non hanno ancora fornito indicazioni idonee a consentire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi;
- la bassa affluenza allo screening registrata sul territorio comunale non consente di avere un dato epidemiologico significativo e inoltre lascia trasparire la esigua volontà di avvalersi della didattica in presenza;
- che i dati sui contagi nel territorio comunale, comunicati dal Dipartimento Prevenzione dell'ASL Na 3 attraverso la piattaforma regionale, nel periodo settembre- novembre 2020, evidenziano n. 32 contagiati tra i minori su 190 contagiati totali e precisamente per le diverse fasce di età:
 - ✓ da 0 a 6 anni: n. 5 contagiati;
 - ✓ da 6 a 10 anni: n. 4 contagiati;
 - ✓ da 10 a 13 anni: n. 5 contagiati;
 - ✓ da 13 a 18 anni: n. 18 contagiati.

Inoltre per il personale docente e non docente si sono registrati i seguenti dati:
n. 6 insegnanti e n. 3 collaboratori ATA (dati complessivi nello stesso periodo).

SENTITO per le vie brevi il Dott. Antonino Belfiore in qualità di Responsabile della Funzione n. 2 *Sanità, assistenza sociale e veterinaria* del Centro Operativo Comunale, organismo straordinario per la gestione delle situazioni di emergenza;

SENTITE le Dirigenti scolastiche degli Istituti Comprensivi del territorio comunale;

CONSIDERATO che dalle informazioni assunte per le vie brevi dalle Dirigenti scolastiche, anche in conseguenza dell'adozione di nuove piattaforme informatiche, non sono state segnalate particolari problematiche relative alla Didattica a distanza (Dad);

RAVVISATA la necessità di estendere sino al 22 dicembre 2020 la sospensione delle attività educative e dell'attività didattica in presenza,

ORDINA

1. a decorrere dal 05/12/2020 e sino al 22/12/2020, restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, presenti sul territorio comunale, fatto salvo quanto previsto al punto 1.3 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre 2020. Dette disposizioni si intendono applicate anche nei confronti delle Scuole private e paritarie;
2. sono fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della condizione epidemiologica.

STABILISCE

Di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Napoli; alla Regione Campania; alla Città Metropolitana; al Direttore dell'Ufficio Regionale Scolastico; a tutti gli Istituti Scolastici del Comune; al competente settore dell'ASL Na 3 Sud; alle Forze dell'Ordine del territorio; ai Servizi Comunali Manutenzione e Protezione Civile; Pubblica Istruzione e Servizi Sociali;

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale e di diffonderlo nei canali social network per la massima conoscenza della popolazione;

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. ed al T.A.R. competente sempre entro 60 gg. oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Massa Lubrense, 4 dicembre 2020



Il Sindaco

Lorenzo Balducelli